

## LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- vista la legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (Iniziative a favore della famiglia) e in particolare l'articolo 20 (Progetti), che prevede la concessione da parte dell'Amministrazione regionale di contributi finanziari per la realizzazione di progetti relativi a servizi di natura assistenziale o educativa da parte di famiglie organizzate anche in forma cooperativistica e associazionistica;
- vista la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 (Approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013) ed in particolare la direttrice strategica "Creare alleanze responsabili tra tutti gli attori del sistema" nella quale si definisce che "per sviluppare le alleanze per la famiglia occorre proseguire nell'impegno a sostenere, anche finanziariamente, progetti di auto-organizzazione familiare, al fine di riconoscere e incentivare l'aiuto reciproco fra famiglie in relazione ad esigenze comuni, quali ad esempio la cura dei figli o l'assistenza nello studio al di fuori dell'orario scolastico" (cfr. Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013);
- considerato che, secondo quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 20 della legge regionale 44/1998, i contributi per la realizzazione di progetti sperimentali, formulati e gestiti direttamente da parte di famiglie organizzate, non sono cumulabili con i finanziamenti spettanti ad altro titolo in applicazione della normativa regionale vigente;
- tenuto conto in particolare del comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 44/1998 che prevede che la Giunta regionale individui l'entità della spesa da destinare ai contributi, nei limiti dello stanziamento a bilancio, nonché le modalità di presentazione delle domande e i criteri per la concessione dei contributi;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 236 in data 05 marzo 2018, (Approvazione dei criteri e delle modalità per l'applicazione dell'art. 20 della l.r. 27 maggio 1998 n. 44 – Iniziative a favore della Famiglia -. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1878 in data 13 luglio 2007. Prenotazione di spesa.);
- considerato che la Struttura servizi alla persona, alla famiglia e politiche abitative, ha ravvisato la necessità di ridefinire i criteri e le modalità di applicazione del suddetto articolo 20 della l.r. 44/1998, approvati con la succitata DGR 236/2018, al fine di individuare un modello gestionale più funzionale, anche alla luce dell'esperienza pregressa;
- atteso che al fine di sostenere maggiormente lo sviluppo di reti informali sul territorio, favorire il protagonismo delle famiglie e l'aumento capillare di esperienze di auto-organizzazione familiare nella realtà valdostana, nonché di agevolare le attività di monitoraggio e di verifica dei progetti avviati, anche per una migliore restituzione di quanto realizzato, utile ai fini della programmazione delle risorse economiche pubbliche, sono stati ridefiniti i requisiti dei soggetti ammessi, la durata dei progetti, la tipologia delle spese ammesse a rendicontazione, l'entità massima del contributo erogabile per ciascun progetto, nonché le modalità di rendicontazione e la destinazione dei beni durevoli acquistati nell'ambito del progetto che non si sono esauriti a conclusione del medesimo;
- considerato che i progetti possono avere la durata da un minimo di 2 mesi (consecutivi) ad un massimo di 12 mesi (consecutivi), anche interessando due anni solari e che gli stessi possono essere presentati entro le scadenze del 28 febbraio e del 30 giugno di ogni anno;
- richiamata l'attività di politica sociale diretta a valorizzare e sostenere l'associazionismo

familiare rivolto a dare impulso ad esperienze di auto-organizzazione sociale, svolta dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, lettera h) della l.r 44/1998;

- considerato che per la realizzazione di quanto al punto precedente, gli Uffici competenti ritengono opportuno sostenere l'applicazione dell'articolo 20 della l.r 44/1998 mediante attività di promozione, sensibilizzazione ed informazione sul territorio regionale, anche per il tramite della collaborazione con il Centro delle Famiglie e gli Sportelli sociali territoriali, nonché con ulteriori attori formali e informali del territorio regionale che verranno individuati in corso d'opera, quali a mero titolo esemplificativo, il terzo settore e gli Enti locali;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;
- considerato che in vacanza del posto di Dirigente della Struttura proponente, il Coordinatore del Dipartimento politiche sociali ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024, nell'ambito del programma n. 12.005 (Interventi per le famiglie), attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento politiche sociali, in vacanza del posto di dirigente della Struttura servizi alla persona, alla famiglia e politiche abitative dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse;
- ad unanimità di voti favorevoli

### **DELIBERA**

1. di approvare per le ragioni espresse in premessa i criteri e le modalità per l'applicazione dell'articolo 20 (Progetti) della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (Iniziativa a favore della famiglia) di cui all'allegato della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
2. di sostenere l'applicazione dell'articolo 20 della legge regionale 44/1998 mediante attività di promozione, sensibilizzazione ed informazione da realizzare sul territorio regionale, per il tramite del Centro delle Famiglie e gli Sportelli sociali territoriali, nonché con ulteriori attori formali e informali del territorio regionale che verranno individuati in corso d'opera;
3. di stabilire che il contributo massimo complessivo per ciascun progetto ammonti ad euro 3.000,00 e che tale importo possa essere periodicamente rideterminato dalla Giunta regionale nei limiti dello stanziamento di bilancio;
4. di prenotare la somma complessiva di euro 48.000,00 (quarantottomila/00) con la seguente modalità:
  - per l'anno 2022, euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) sul capitolo U0012604 "Contributi a famiglie per la realizzazione di progetti di imprenditorialità familiare concernenti servizi di natura assistenziale o educativa" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;
  - per l'anno 2023, euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) sul capitolo U0012604 "Contributi a famiglie per la realizzazione di progetti di imprenditorialità familiare concernenti servizi di natura assistenziale o educativa" del bilancio

finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;

5. di revocare, a decorrere dalla data del presente atto, la propria deliberazione n. 236 in data 05 marzo 2018 concernente “Approvazione dei criteri e delle modalità per l’applicazione dell’art. 20 della l.r. 27 maggio 1998 n. 44 – Iniziative a favore della Famiglia -. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1878 in data 13 luglio 2007. Prenotazione di spesa.”;
6. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali i conseguenti impegni di spesa.

## **CRITERI E MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 1998, N. 44 RECANTE "INIZIATIVE A FAVORE DELLA FAMIGLIA".**

### **PREMESSA**

L'articolo 20 della legge regionale n. 44/1998 (Iniziative a favore della famiglia) considera le famiglie non solo come portatrici di richieste di aiuto e di problematicità, quanto possibili risorse capaci, se supportate in modo adeguato, di risposte efficaci all'insegna del mutuo-aiuto e dell'impegno diretto delle persone. L'articolo 20 offre l'opportunità di stimolare l'attivazione delle relazioni tra le famiglie e la reciproca solidarietà, nonché sostenere il principio che le stesse possono rappresentare nel territorio una preziosa risorsa. L'obiettivo è, pertanto, quello di creare alleanze sociali responsabili, riconoscendo e incentivando l'aiuto reciproco fra i nuclei in relazione ad esigenze e necessità comuni.

Preso atto che l'accesso ai progetti di auto-organizzazione familiare non tiene in considerazione le risorse di tipo economico a disposizione delle famiglie, ma intende sostenere e valorizzare la loro corresponsabilità sociale e la comunanza di esigenze, bisogni ed obiettivi alla base dei progetti, gli stessi potranno unicamente generare ricchezza in termini esperienziali. L'obiettivo di sistema dei progetti di auto-organizzazione familiare mira pertanto a generare prosperità sociale, sia in termini di accrescimento delle relazioni fra singoli e il potenziamento delle connessioni fra le famiglie, sia in termini di benessere sociale.

### **1. Oggetto dei progetti**

I progetti sono rivolti alle famiglie e devono prevedere soluzioni "innovative" alle esigenze, quotidiane e non, che vivono i nuclei familiari residenti nel territorio valdostano, tramite la valorizzazione delle *competenze*, delle *abilità* e delle *risorse* già presenti all'interno delle famiglie stesse e delle loro reti (parentali, amicali e/o territoriali).

In base a quanto previsto dall'art. 20 della legge regionale 44/1998, come sostituito dall'art. 29 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4, i progetti di imprenditorialità familiare ammessi a contributo possono riguardare servizi di natura:

#### **a) Assistenziale, con particolare riferimento a:**

1. servizi a gestione solidaristica dell'assistenza familiare agli anziani non autosufficienti e alle persone disabili;
2. servizi a gestione solidaristica per prestazioni di baby-sitting a minori;
3. servizi a gestione solidaristica per l'istituzione e la gestione di una banca del tempo;
4. servizi a gestione solidaristica dell'assistenza a gestanti e a nuclei monoparentali in situazioni di disagio;
5. servizi a gestione solidaristica dell'assistenza a persone ricoverate presso strutture socio-assistenziali e sanitarie;

#### **b) Educativa, con particolare riferimento a:**

1. servizi a gestione solidaristica per prestazioni di sostegno allo studio in favore di alunni della scuola dell'obbligo;
2. servizi a gestione solidaristica per l'organizzazione del tempo libero dei minori.

I suddetti servizi di natura assistenziale e/o educativa riguardanti i progetti di imprenditorialità familiare non sono da intendersi come sostitutivi di servizi già esistenti, quanto a supporto

delle risorse locali e istituzionali presenti sul territorio regionale, con le quali integrarsi in maniera sinergica.

Per quanto attiene ai servizi dedicati e rivolti ai minori, la Commissione di valutazione ai fini dell'approvazione del progetto terrà in considerazione il numero totale dei minori afferenti alle famiglie coinvolte nel progetto e/o coinvolgibili nello stesso, per valutare l'impatto e la ricaduta dei benefici del progetto stesso, anche in termini di efficacia e efficienza visto l'utilizzo di risorse pubbliche.

I progetti di auto-organizzazione familiare non possono riguardare servizi per i quali i soggetti attuatori, così come definiti al successivo punto 2), prevedano forme di pagamento. Ne consegue che non è possibile realizzare progetti ed implementare servizi per i quali le famiglie devono pagare una quota di iscrizione e/o di partecipazione o corrispondere una somma di denaro a qualsiasi titolo.

## **2. Soggetti che possono presentare progetti**

I progetti possono essere presentati da:

- ✓ gruppi di famiglie residenti in Valle d'Aosta composti da almeno 4 nuclei familiari riunitisi appositamente per il progetto. Il referente del progetto dev'essere un componente di una delle famiglie;
- ✓ famiglie residenti in Valle d'Aosta, organizzate in forma cooperativistica o associazionistica, il cui referente progettuale dovrà coincidere con il legale rappresentante.

Per le famiglie organizzate in forma cooperativistica ed associazionistica, in fase di presentazione del progetto, devono essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto (tra i cui scopi statutari deve essere indicato il supporto e la condivisione fra le famiglie), nonché la documentazione e la relazione sulle attività già realizzate sul territorio regionale nell'ambito del sostegno alle necessità delle famiglie.

In relazione alle famiglie organizzate informalmente, nel momento della presentazione del progetto, devono essere allegati:

- la relazione circa gli scopi e gli obiettivi del gruppo (sottoscritta da un rappresentante per ciascun nucleo familiare con allegata copia di un rispettivo documento di identità),
- l'elenco nominativo, comprensivo dei dati anagrafici (nominativo, data e luogo di nascita, località di residenza, grado di parentela all'interno dei nuclei e numero di cellulare di un rappresentante di ciascun nucleo) di tutti i componenti delle famiglie partecipanti al progetto,
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445) sottoscritta da un rappresentante di ciascun nucleo familiare aderente al progetto di auto-organizzazione. Il modulo è presente sul sito istituzionale alla pagina dedicata ai progetti.

Nel caso in cui, dopo l'ammissione a contributo del progetto, si verifichi l'ingresso a qualsiasi titolo di altre famiglie all'interno del progetto, il referente deve comunicare per iscritto tale modifica all'ufficio competente in materia di politiche familiari, allegando il nuovo elenco nominativo comprensivo dei dati anagrafici di cui sopra e una nota relativa la condivisione degli obiettivi, delle finalità e delle attività del progetto specificando il relativo coinvolgimento ed impegno, sottoscritta dal referente del progetto e da un componente del

nuovo nucleo familiare ed autocertificando l'avvenuto aggiornamento della polizza assicurativa con i nuovi nominativi delle persone assicurate.

Nel caso in cui, dopo l'ammissione a contributo del progetto, si verifichi l'uscita di una o più famiglie dal progetto, il referente deve comunicare tale variazione all'ufficio competente in materia di politiche familiari. Inoltre fermo restando che il numero minimo di famiglie costitutesi in gruppo informale per la realizzazione del progetto devono essere minimo 4, il gruppo qualora individui una o più famiglie in sostituzione, deve comunicare per iscritto tale modifica all'ufficio competente in materia di politiche familiari. Deve, altresì, allegare l'elenco nominativo aggiornato comprensivo dei dati anagrafici necessari e una nota, firmata dal referente e da un componente del nuovo nucleo familiare (con copia del documento di identità), relativa la condivisione degli obiettivi, delle finalità e delle attività del progetto specificando il relativo coinvolgimento ed impegno ed autocertificando l'avvenuto aggiornamento della polizza assicurativa. Resta inteso, che l'uscita e/o la sostituzione di una famiglia, non deve snaturare il progetto approvato. Ne consegue, inoltre, che la polizza assicurativa deve essere modificata per l'aggiornamento dei nominativi delle persone assicurate.

Nel caso dell'ingresso e della partecipazione di nuove famiglie, dev'essere inoltre trasmessa alla Struttura regionale competente in materia di politiche familiari, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445) sottoscritta da un rappresentante del nuovo nucleo familiare aderente al progetto di auto-organizzazione. Il modulo è presente sul sito istituzionale alla pagina dedicata ai progetti.

### **3. Durata e presentazione dei progetti**

La durata dei progetti può variare da un minimo di 2 mesi (consecutivi) ad un massimo di 12 mesi (consecutivi), i quali potranno svilupparsi anche su due anni solari. Le eventuali variazioni rispetto al periodo di realizzazione indicato sul modulo al momento della presentazione del progetto devono essere comunicate e giustificate per iscritto all'ufficio competente in materia di politiche familiari.

### **4. Tempi di presentazione delle domande**

Le domande di contributo per la realizzazione dei progetti devono essere presentate alla Struttura regionale competente in materia di politiche familiari dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali entro le scadenze sotto indicate:

- 1<sup>a</sup> scadenza 28 febbraio di ogni anno;
- 2<sup>a</sup> scadenza 30 giugno di ogni anno.

### **5. Supporto tecnico amministrativo per la presentazione dei progetti**

Le famiglie interessate alla presentazione dei progetti possono rivolgersi al Centro per le famiglie regionale per ottenere informazioni e supporto tecnico amministrativo per la loro elaborazione.

Le informazioni sono, inoltre, reperibili sul sito internet istituzionale nella sezione dedicata oppure contattando l'ufficio regionale competente in materia di politiche familiari.

### **6. Modalità di presentazione e trasmissione**

I progetti devono essere presentati su apposita modulistica predisposta dalla Struttura competente in materia di politiche familiari, non modificabile. Non verranno pertanto ritenute valide e ammesse alla valutazione della Commissione, le domande che perverranno compilate

utilizzando una modulistica difforme, modificata, alternativa o riadattata rispetto a quella predisposta dalla Struttura regionale competente e disponibile sul sito internet istituzionale nella sezione dedicata.

Al modulo di domanda deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:

- ✓ per le famiglie organizzate in forma cooperativistica ed associazionistica: atto costitutivo e statuto, documentazione e relazione sulle attività già realizzate sul territorio regionale nell'ambito del sostegno alle necessità delle famiglie;
- ✓ per le famiglie organizzate informalmente: l'elenco nominativo, comprensivo dei dati anagrafici di cui al punto 2) relativi a tutti i componenti delle famiglie partecipanti al progetto e la relazione circa gli scopi e gli obiettivi del gruppo firmata da un componente per ogni nucleo familiare, dal quale emergano chiaramente il motivo della costituzione del gruppo familiare, le finalità perseguite ed il contributo e coinvolgimento di ciascuno per la realizzazione delle stesse;
- ✓ copia di un documento d'identità in corso di validità del referente del progetto firmatario del modulo di domanda e nel caso del gruppo di famiglie organizzate informalmente, anche di un rappresentante di ciascun nucleo familiare aderente al progetto;
- ✓ modulo di trasmissione del progetto predisposto dall'ufficio regionale competente (pubblicato sul sito [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it));
- ✓ la dichiarazione di collaborazione e/o supporto al progetto da parte di altri soggetti e/o Enti che mettono a disposizione dello stesso, in maniera gratuita o meno, locali, beni e competenze;
- ✓ la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, resa da un rappresentante di ciascun nucleo familiare aderente al progetto concernente la veridicità di tutte le informazioni comunicate (modulo predisposto dall'ufficio regionale competente pubblicato sul sito [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)).

I progetti devono pervenire alla Struttura regionale competente in materia di politiche familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- consegna a mano;
- posta elettronica certificata all'indirizzo [politiche\\_sociali@pec.regione.vda.it](mailto:politiche_sociali@pec.regione.vda.it)  
I progetti devono essere firmati digitalmente ed accompagnati dal documento di identità del referente del progetto;
- posta ordinaria (racc. A.R.) indirizzata all'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, Struttura Servizi alla persona, alla famiglia e politiche abitative, loc. La Maladière n. 12 - 11020 Saint-Christophe (AO). In questo caso fa fede il timbro postale per la verifica dell'invio entro la data di scadenza prevista per la presentazione dei progetti.

Le suddette modalità di trasmissione devono essere utilizzate anche per l'invio della dichiarazione di inizio attività, del modulo della tracciabilità finanziaria e della documentazione finale per la rendicontazione dei progetti, di cui ai successivi punti 9) e 10) del presente allegato. Tale documentazione deve essere sempre accompagnata dal modulo di trasmissione e da un documento di identità del referente del progetto.

## **7. Valutazione e ammissione dei progetti**

Ai fini della concessione del contributo, i progetti sono valutati da un'apposita commissione composta da:

- il Dirigente della Struttura regionale competente in materia di politiche familiari, o suo delegato, con funzione di Presidente;

- un rappresentante del Forum delle Associazioni familiari della Valle d'Aosta;
- un rappresentante del Consiglio Permanente degli Enti Locali (C.P.E.L.) della Valle d'Aosta.

Il personale della Struttura organizzativa regionale competente in materia di politiche familiari garantisce la verbalizzazione.

## **8. Spese ammissibili ed entità del contributo**

Il contributo massimo erogabile per ciascun progetto di auto-organizzazione familiare è di 3.000,00 euro. Lo stesso viene concesso esclusivamente per le spese di seguito elencate e che sono state indicate nella tabella contenuta nel modulo di presentazione del progetto denominata “previsione dei costi del progetto”, in misura non superiore alla cifra massima prevista per ciascuna di esse.

Trattandosi di progetti di auto-organizzazione tra le famiglie, è richiesta e necessaria la massima collaborazione tra le famiglie nella condivisione delle risorse indispensabili all'effettuazione delle attività e già disponibili all'interno del gruppo (ad esempio materiale per attività didattiche o ludiche, competenze specifiche di genitori o nonni, abitazioni o altre strutture di proprietà, strumentazioni varie, oggettistica, complementi d'arredo, prodotti di uso e/o consumo quotidiano, ecc...).

Le spese sono considerate ammissibili se risultano strettamente connesse e riconducibili alle attività previste dal progetto e indispensabili<sup>1</sup> alla realizzazione delle stesse e se sono supportate da adeguate evidenze documentali fiscalmente valide (quali scontrini, fatture e/o ricevute fiscali intestate al referente del progetto o ad un componente delle famiglie del progetto) dalle quali siano desumibili tutti i dati necessari (come specificato al successivo punto 9 del presente documento) e risulti l'effettivo pagamento avvenuto.

Non sono considerate ammissibili le spese che le famiglie avrebbero dovuto affrontare indipendentemente dal progetto di auto-organizzazione (ad esempio spese per il materiale scolastico, spese per il trasporto, ecc...) e/o che rientrano nelle spese afferibili alle esigenze del quotidiano e di vita stessa delle famiglie.

Non sono ammissibili le spese relative a farmaci, parafarmaci, dispositivi medici, ausili, apparecchi, attrezzature e accessori per la persona, prestazioni sanitarie, né quelle per le quali sono previsti contributi (a copertura totale e parziale) di carattere nazionale, regionale e/o locale. Non sono accettabili spese relative all'accesso e alla fruizione di servizi, prestazioni e interventi per le quali viene richiesto il pagamento di una quota, anche sulla base della certificazione Isee, da parte di Enti pubblici o privati. Infine non sono ammissibili le spese relative a beni e/o materiali di uso comune delle famiglie, che possono essere utilizzate anche nell'ambito delle attività progettuali (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: sedie, utensili da cucina, radiosvegli, zaini, batterie, accendi gas, ecc...).

Ai fini dell'erogazione del contributo, sono considerate ammissibili le spese effettuate nell'arco di tempo di realizzazione del progetto (così come definito nel modulo di domanda specificatamente alla voce “durata del progetto”) e a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione di inizio attività (vedi punto 10). Le spese sostenute al di fuori della suddetta finestra temporale non saranno ritenute ammissibili ai fini della rendicontazione. In ogni caso non saranno ammesse spese sostenute in data antecedente al provvedimento amministrativo di approvazione e ammissione al contributo. Qualora l'avvio del progetto sia antecedente alla

---

<sup>1</sup> Da intendersi nella sua accezione di “essenziale” e “assolutamente o strettamente necessario”.

data del suddetto atto amministrativo, saranno considerate ammissibili solo quelle sostenute a decorrere dalla data dell'atto medesimo.

Le spese devono essere riferite ad attività che il gruppo delle famiglie svolge congiuntamente, pertanto non sono ammissibili quelle relative ad attività che interessano singoli membri, le singole famiglie e/o che non ricomprendono la maggior parte dei destinatari del progetto. Tale scelta si basa sul fatto che i progetti di auto-organizzazione nascono da un'esigenza collegiale di rispondere a bisogni comuni, attivandosi in prima linea, individuando soluzioni e risposte attraverso le attività dei progetti. Premesso ciò, la fruizione delle attività e la ricaduta dei benefici prodotti dalle stesse, devono interessare il più possibile il gruppo di famiglie.

Considerato che i progetti di auto-organizzazione si basano sulla collaborazione diretta e spontanea delle famiglie, il ricorso a risorse esterne a pagamento, dev'essere ben motivato ai fini della valutazione complessiva del progetto e qualora possibile devono essere allegati i relativi preventivi di spesa. Considerata la specifica natura dei progetti di auto-organizzazione familiare, alla cui base vi è il sostegno reciproco di aiuto e supporto fra le famiglie e la creazione di reti di solidarietà, le stesse collaborano attivamente per la realizzazione delle attività progettuali a titolo gratuito. Ne consegue che le risorse professionali coinvolte e oggetto di remunerazione non possono essere i soggetti<sup>2</sup> che presentano la proposta progettuale e/o i componenti dei nuclei familiari partecipanti e coinvolti, anche successivamente, nel progetto.

Tutte le spese di cui ai successivi punti devono risultare necessarie e indispensabili per la realizzazione dello scopo dei progetti (come definito al punto 1 del presente allegato), il perseguimento delle finalità e degli obiettivi, nonché per l'espletamento delle attività.

#### **a) Spese di assicurazione**

All'interno dei progetti di auto-organizzazione familiare è obbligatoria la stipula di una polizza infortuni per tutte le persone coinvolte nel progetto e per l'intera durata dello stesso, mentre è facoltativa la stipula di altre polizze (RC, ecc...), la cui spesa è comunque ammissibile.

L'importo massimo rimborsabile è di 600,00 euro.

#### **b) Spese di gestione**

Si intendono le spese per l'affitto e l'uso di locali per la realizzazione e lo svolgimento del progetto, nonché le spese forfettarie per i relativi consumi (ad esempio gas, pellet, energia elettrica). Il ricorso ai suddetti locali dev'essere dichiarato nella proposta progettuale, allegando comprovante documentazione, contenete anche gli eventuali costi da sostenere.

Le suddette spese sono ammissibili solo qualora nel progetto sia specificata e motivata l'impossibilità di utilizzare locali ad uso gratuito e a disposizione delle famiglie stesse, fra cui le private e civili abitazioni.

Nel caso delle private e civili abitazioni del gruppo delle famiglie o messe a disposizione da parenti delle medesime non è previsto alcun riconoscimento spese (affitto e consumi vari).

Sono invece ammissibili a contributo le spese necessarie per gli aspetti organizzativi del progetto quali unicamente risme di carta, cartelloni, fotocopie, replica di chiavi e ricarica della cartuccia per la stampante.

L'importo massimo rimborsabile è di 200,00 euro.

#### **c) Spese per materiale didattico, educativo, ludico-ricreativo:**

Si intendono tutte le spese per acquisto di materiale necessario alla realizzazione delle attività previste dal progetto (giochi, pennarelli, stoffe, cartoncini, libri, DVD, materie prime per

---

<sup>2</sup> Trattasi dei soggetti definiti al punto 2 del presente allegato.

laboratori creativi, semenze, piante). Tali spese devono essere chiaramente riconducibili alle attività indicate nella proposta progettuale.

Non sono ammissibili le spese riferite ad alimenti, indumenti, calzature, altri accessori alla persona e alla cura degli animali (oggettistica varia e alimenti).

I beni che non si esauriscono nel corso della realizzazione delle attività (quali ad esempio giochi, libri e DVD, ecc...), acquistati attraverso il contributo regionale e le cui spese sono presentate ai fini della rendicontazione, alla conclusione del progetto dovranno essere destinati, a titolo di donazione, al Centro per le famiglie regionale, fatta eccezione per i materiali utilizzati per la creazione di oggetti nell'ambito dei laboratori creativi (a titolo esemplificativo: pennarelli, cartoncini, brillantini, stoffe, colla, matite, perline, spago, ecc...).

L'importo massimo rimborsabile è di 600,00 euro.

**d) Spese per attività didattiche, educative, ludico-ricreative:**

Si intendono ad esempio biglietti di ingresso a parchi tematici, mostre, musei, castelli, laboratori, spettacoli, strutture ricreative e sportive (piscina, palestra di arrampicata, ecc...) e i costi di trasporto con mezzi pubblici utilizzati all'interno del territorio regionale o ad una distanza massima di 120 km dal confine del territorio regionale.

Non sono ricomprese spese relative a pernottamenti, pedaggi autostradali, parcheggi, carburante, né il pagamento di corsi (continuativi e non, ad esempio di lingua straniera, sportivi, didattici, ecc...) e lezioni individuali. Non sono inoltre considerate ammissibili le spese derivanti da quote di iscrizione, le tessere associative e abbonamenti a servizi, centri, associazioni, organizzazioni e progetti.

L'importo massimo rimborsabile è di 800,00 euro.

**e) Spese per attrezzature e spazi**

Si intendono le spese di utilizzo attraverso il mero affitto o noleggio di strumenti e mezzi (ad esempio videoproiettori, lettori dvd, pullmino, ecc...) non disponibili all'interno del gruppo e necessari alla realizzazione di attività specifiche, nonché di spazi (ad esempio palestre, saloni, aree verdi, ecc...) per la realizzazione di particolari attività ed eventi occasionali e saltuari (spettacoli teatrali, concerti, mostre, ecc...) riconducibili al progetto.

Non è prevista alcuna forma di acquisto.

L'importo massimo rimborsabile è di 200,00 euro.

**f) Spese per prestazioni professionali**

Si intendono le spese per il coinvolgimento di esperti e/o figure specifiche per lo svolgimento di particolari attività progettuali. Le risorse professionali coinvolte e oggetto di remunerazione non possono essere i soggetti<sup>3</sup> che presentano la proposta progettuale e pertanto non possono essere componenti dei nuclei familiari partecipanti e coinvolti, anche successivamente, nel progetto.

L'importo massimo rimborsabile è di 400,00 euro.

**g) Spese per materiale di pronto soccorso**

Si intendono le spese per l'acquisto di materiale di primo soccorso da tenere a disposizione durante le attività previste dal progetto, quali unicamente cerotti, disinfettanti, garze, bende e ghiaccio istantaneo in busta.

L'importo massimo rimborsabile è di 50,00 euro.

**h) Spese di carattere assistenziale**

Questa categoria di spesa è destinata unicamente ai progetti il cui oggetto sia riconducibile ad una delle fattispecie di cui alla lettera a) del punto 1) ("Oggetto dei progetti") del presente

---

<sup>3</sup> Trattasi dei soggetti definiti al punto 2 del presente allegato.

allegato. Sono ammissibili le spese che non rientrano nelle altre macro categorie e per le quali non sussistono indicazioni di esclusione già delineate nel presente documento.  
L'importo massimo rimborsabile è di 150,00 euro.

## **9. Rendicontazione delle spese e valutazione conclusiva dei progetti**

Entro 3 mesi dalla data di conclusione del progetto (indicata sul modulo al momento della presentazione dello stesso o variata così come previsto al punto 3. "Durata dei progetti"), pena la revoca del contributo e la restituzione della somma versata a titolo di acconto in fase di avvio del progetto, il referente di progetto dovrà presentare alla Struttura competente in materia di politiche familiari:

- ✓ la scheda di autovalutazione del progetto predisposta dalla Struttura regionale competente e disponibile sul sito internet istituzionale [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it) alla pagina dedicata ai progetti di auto-organizzazione familiare;
- ✓ una relazione finale descrittiva dell'esperienza a firma del referente che, partendo da quanto dichiarato nel progetto approvato e ammesso a finanziamento dalla Commissione, esponga nel dettaglio le attività svolte, in correlazione agli obiettivi, alle finalità e alle spese sostenute, nonché i risultati conseguiti dal progetto stesso. Si precisa che dalla relazione finale devono emergere chiaramente la necessità e l'opportunità delle spese sostenute e presentate nel modulo di rendicontazione;
- ✓ la rendicontazione, redatta su apposito modulo predisposto dalla Struttura competente in materia di politiche familiari, delle spese sostenute per la realizzazione delle attività del progetto, corredata da evidenze documentali fiscalmente valide quali scontrini, fatture e/o ricevute fiscali (queste ultime intestate al referente del progetto o ad un componente delle famiglie del progetto) nelle quali siano chiaramente leggibili tutti i dati utili ai fini della valutazione circa l'ammissibilità o meno della spesa, quali: l'esercente, la data, la tipologia del bene acquistato e l'importo corrisposto.  
Non sarà ritenuta ammissibile la documentazione fiscale deteriorata e/o dalla quale per qualsiasi motivo non siano desumibili i dati di cui sopra.  
Qualora dalla suddetta documentazione fiscale non sia possibile determinare la natura del bene acquistato (sono presenti ad esempio la voce di spesa "varie", "reparto 1", "articoli vari" o similari), si rende necessario richiedere una nota spese di dettaglio all'esercente a precisazione del bene acquistato (con timbro e firma), in assenza della quale la spesa non sarà ritenuta valida ai fini del computo.  
Le spese devono essere riconducibili alle attività previste e dettagliate nella proposta progettuale e descritte nella relazione finale;
- ✓ la dichiarazione a conclusione del progetto di avvenuta donazione al Centro per le famiglie regionale da parte del referente del progetto di auto-organizzazione, dei beni che non si sono esauriti nel corso della realizzazione del progetto, acquistati attraverso il contributo regionale e le cui spese sono state presentate ai fini della rendicontazione. La sovramenzionata dichiarazione dovrà contenere l'elenco dettagliato dei beni donati, con la correlazione all'evidenza documentale fiscalmente valida presentata nell'ambito della rendicontazione (tipologia del bene, numero scontrino, data di acquisto, importo). La dichiarazione dovrà essere controfirmata per ricevuta da un referente del Centro per le famiglie regionale. I beni non presenti nel suddetto elenco non saranno riconosciuti nelle spese ammissibili ai fini della rendicontazione.

## **10.Modalità di erogazione del contributo**

Il contributo è erogato con le seguenti modalità:

- ✓ acconto del 50% dell'ammontare del contributo stabilito dalla Commissione da erogarsi dopo la pubblicazione dell'atto amministrativo di approvazione del progetto e di concessione del contributo e a seguito della presentazione della dichiarazione di effettivo avvio del progetto a firma del referente unitamente alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche<sup>4</sup>, entrambi disponibili sul sito internet istituzionale [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it);
- ✓ il saldo della restante quota a seguito di presentazione della rendicontazione e della documentazione di cui al punto 9) del presente allegato.

Qualora l'ammontare della spesa complessiva effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto risulti inferiore all'entità della somma già erogata a titolo di acconto, la Struttura regionale competente in materia di politiche familiari procederà al recupero della somma erogata in eccedenza.

Qualora l'ammontare della spesa complessiva effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto risultasse superiore all'entità della somma già erogata a titolo di acconto, la Struttura regionale competente in materia di politiche familiari procederà al saldo della restante somma, che non potrà superare l'ammontare del contributo complessivo ammesso a finanziamento da parte della Commissione.

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" Legge 136/2010.